

Prot. 525/20-U



# Tribunale Ordinario di Venezia

*Il Presidente del Tribunale*

Richiamato il proprio provvedimento in data 24.02.2020 prot. 510/20 – U, avente ad oggetto misure organizzative per contenere il rischio sanitario da contagio da Coronavirus Covid -19;

Lette le note dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati in data 24 febbraio 2020, con la quale viene chiesto di assumere in via di urgenza ed immediata ogni iniziativa che consenta la sospensione dei termini sostanziali e processuali nonché il differimento delle udienze e dei processi penali, e della Camera Penale Veneziana nella medesima data, con la quale si chiede la modifica del provvedimento con l'invito ai Magistrati a rinviare *de plano* i processi fissati per i prossimi giorni;

Rilevato che, come già precisato nel richiamato provvedimento, questo Presidente non ha alcun potere di disporre la chiusura di un ufficio giudiziario e tanto più di sospendere termini sostanziali e processuali, trattandosi di prerogativa di esclusiva spettanza del Ministro della Giustizia, così come non può disporre un generalizzato rinvio delle udienze e dei processi penali, tenuto conto che anche l'ultima circolare del D.O.G. n. 0038651 prot. Del 24.02.2020 ribadisce che l'attività giudiziaria continuerà a svolgersi con le precauzioni adottate dai singoli Capi degli Uffici in conformità alle previsioni contenute nel Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, e nelle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Ministro della Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate;

Considerato che, in attesa delle determinazioni che saranno assunte nelle riunione convocata dal Presidente della Corte di Appello di Venezia per giorno 26 febbraio p.v., a cui parteciperanno anche le componenti forensi, appare opportuno precisare le ulteriori precauzioni cui dovranno attenersi i singoli Magistrati nella gestione delle udienze penali sia del Tribunale che del Giudice di Pace delle sedi di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, d'intesa con il Presidente della 2° Sezione Penale e Coordinatore dell'Area Penale dott. Stefano MANDUZIO;

Rilevato che va ribadita la possibilità di disporre udienze a porte chiuse ex art. 472, comma 3°, tenuto conto che non vi è alcuna ragione per ritenere che la previsione di legge (*quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene*) si riferisca solo a contingenze peculiari e specifiche, come asserito dalla Camera Penale, essendo invece indubbio che la nozione di pubblica igiene si riferisca alla sanità pubblica in genere ed alla sua necessità di salvaguardarla, a prescindere dalla durata di tali esigenze;

P.Q.M.

- A) Ribadisce la possibilità per tutti i Magistrati addetti al settore penale dell'Ufficio e per i Giudici di Pace delle sedi di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave,

di celebrare udienze a porte chiuse, sentite le parti, ai sensi dell'art. 472, comma 3°, c.p.p.;

- B)** Nel caso di tale scelta dispone che i Carabinieri di servizio, o gli operatori giudiziari addetti all'Ufficio cooperino ad evitare assembramenti esterni nei corridoi o nelle sale antistanti quelle delle udienze, provvedendo, secondo ruolo, a chiamare le cause ed a preannunciare la chiamata delle successive;
- C)** Nel caso in cui il Giudice non ritenga di procedere a porte chiuse, provvederà alla chiamata di gruppi di cause per volta non superiori a tre, in relazione al numero delle parti e dei testimoni, al fine di assicurare una distanza di almeno ml. 2,00 tra le persone, ed i Carabinieri di servizio e gli operatori giudiziari addetti all'Ufficio provvederanno a preannunciare la chiamata dei successivi gruppi di cause, evitando la formazione di assembramenti;
- D)** In ogni caso il Giudice provvederà ad allontanare immediatamente dall'aula di udienza i testimoni ed i periti già sentiti e naturalmente ad adottare tutti i più opportuni provvedimenti per la disciplina dell'udienza;
- E)** Nel caso in cui, per il numero di parti o di testimoni, non sia possibile assicurare le distanze minime previste al capo C), il Giudice assegnatario sarà autorizzato a rinviare l'udienza;
- F)** Dispone, per le udienze del Giudice di Pace di Dolo, Chioggia e San Donà di Piave, la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comando Provinciale CC di Venezia ed ai Comandi Compagnia di Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, con richiesta di assicurare assistenza durante le udienze penali al fine dell'attuazione di quanto previsto ai punti che precedono;
- G)** Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati, professionali ed onorari, dell'Ufficio ed ai Giudici di Pace di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, al Dirigente Amministrativo ed ai Direttori Amministrativi dei settori penali e GIP/GUP e sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ed al Sig. Presidente della Camera Penale Veneziana, e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale;

Venezia, 25.02.2020

*Al Presidente del Tribunale*  
*Salvatore Legnani*

